REGOLAMENTO (CEE) N. 1895/74 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1974

che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione con effetto dal 22 luglio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (6), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1847/74 (8), sono stati fissati, con effetto da date diverse, nuovi tassi di conversione rappresentativi da applicare nel settore agricolo per la lira italiana; che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 e l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72 per i semi di colza e di ravizzone hanno tuttavia previsto che gli effetti economici del tasso rappresentativo valido dal 1° al 28 gennaio 1974 sono riportati all'inizio della campagna 1974/75 per i prodotti per i quali sia stata determinata una campagna di commercializzazione, fatte salve le disposizioni speciali che si applicano ad alcuni di questi prodotti;

considerando che, ai sensi degli articoli succitati, gli importi che l'Italia deve pagare conformemente ai regolamenti dei mercati agricoli per gli altri interventi sul mercato interno sono fissati tenendo conto dell'incidenza delle disposizioni di cui sopra; che a tal fine, e per garantire con misura adeguate che — ove necessario in considerazione della situazione economica particolare dell'Italia — gli altri importi applicabili in virtù dell'organizzazione dei mercati agricoli nei diversi settori siano mantenuti a un livello corrispondente, il regolamento (CEE) n. 456/74 della Commissione, del 22 febbraio 1974 (9), ha definito le misure supplementari da adottarsi in seguito alla fissazione, con effetto dal 28 gennaio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana;

considerando che dal 22 luglio 1974 si applica un nuovo tasso rappresentativo; che in vari settori la campagna di commercializzazione 1974/1975 è già iniziata;

considerando che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 456/74, sostituendolo col presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i grassi, i cereali, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le sementi, il vino, gli ortofrutticoli e lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1974/1975 per il prodotto considerato e, per il vino, fino al 15 dicembre 1974.

2. Esso si applica alle sole conversioni da effettuare in lire italiane o partendo da tale moneta.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(7) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 1.
(9) GU n. L 51 del 23. 2. 1974, pag. 30.

Articolo 2

Si applica il coefficiente 0,9586:

A. nel settore dei grassi:

alle maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento dei semi di girasole;

B. nel settore dei cereali:

1. alle maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento;
2. alle maggiorazioni e alle detrazioni applicabili ai prezzi d'intervento;
3. al premio di denaturazione;
4. alla restituzione alla produzione;
5. al prezzo minimo della patata che deve essere pagato dall'industriale della fecola e a quello che deve essere riscosso dal produttore;
6. agli importi forfettari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 376/70.

C. nel settore del riso:

1. alle maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento;
2. alle maggiorazioni, alle detrazioni e agli importi correttori applicabili ai prezzi d'intervento.

Articolo 3

Si applica il coefficiente 0,9682 nel settore dei grassi all'integrazione concessa alla trasformazione dei semi di girasole.

Articolo 4

Si applica il coefficiente 0,8606 nel settore dei cereali all'aiuto alla produzione di frumento duro.

Articolo 5

Si applica il coefficiente 0,9221 nel settore del vino all'aiuto al magazzinaggio privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1437/70.

Articolo 6

Si applica il coefficiente 0,8196 nel settore dei grassi all'integrazione per l'olio d'oliva.

Articolo 7

Si applica il coefficiente 0,8115 nel settore dei grassi:

1. alle maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento dell'olio d'oliva;
2. alle maggiorazioni e alle detrazioni applicabili al prezzo d'intervento dell'olio d'oliva.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 456/74 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dal 22 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI